

N° PAP-01466-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 20/02/2018 al 06/03/2018

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE CARLA'

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 00556/2018 del 19/02/2018

N° DetSet 00080/2018 del 19/02/2018

Dirigente: MAURIZIO GUIDO

OGGETTO: Monteco s.r.l. centro servizi aziendali in Lecce s.p. n. 4 Lecce - Novoli. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali. Attività 6, Obiettivo 1, Azione 4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ING. MAURIZIO GUIDO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00556/2018, composta da n° 13 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 21 FEB 2018

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
Ing. Maurizio GUIDO

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante *La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "*i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*

a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#);

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo

DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: *"il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31"*;
- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 *"Norme in Materia Ambientale"* dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 4 della L. R. n. 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- con istanza telematica del 28/11/2017, acquisita al prot. gen. in data 04/12/2017 col n. 184800 il sig. Montinaro Mario, nella sua qualità di amm.re unico della soc. MONTECO S.r.l., con sede in Lecce alla via Campania, 30 (P. VA 02153830753) ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti del DPR 13/03/2013 n. 59 per: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il Centro Servizi Ambientali sito in Lecce alla S.P. n. 4 Lecce - Novoli Km. 4.
- con nota prot. n. 185989 del 05/12/2017 il Responsabile dello sportello SUAP/Urbanistica di questa A.C. trasmetteva, alla Provincia di Lecce e al Settore Ambiente di questa A.C., la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dal sig. Mario Montinaro, rappresentante legale della Monteco S.r.l., con sede legale nel Comune di Lecce via Campania n. 30, proprietaria dell'impianto, destinato a Centro Servizi Aziendali, ubicato sulla S.P. n. 4 Lecce Novoli;
- in data 15/12/2017 con prot. n. 0084132, la società Monteco S.r.l. trasmetteva tramite il portale impresa in un giorno, documentazione integrativa richiesta dal Settore Urbanistica – Sportello Unico per le Attività Produttive con nota prot. n. 185989 del 05.12.2017;
- con nota prot. n. 0195778/2017 del 19/12/2017, il Settore Ambiente di questa A.C., trasmetteva alla società Monteco S.r.l., alla Provincia di Lecce ed al Suap – Urbanistica una comunicazione contenente osservazioni a seguito dell'istruttoria condotta per il rilascio dell'AUA;
- in data 02.01.2018 con nota acquisita al prot. gen. n. 0000351/2018 la società Monteco S.r.l., riscontrava le osservazioni contenute nella nota del Comune di Lecce – Settore Ambiente, prot. n. 0195778/2017;
- con nota prot. n. 0004208/2018 del 09/01/2018, il Settore Ambiente di questa A.C., ai fini

del rilascio dell'AUA chiedeva al Settore Pianificazione di questa A.C. quanto segue: *"Facendo seguito alla comunicazione dello scrivente prot. n. 0195778/2017 del 19/12/2017 ed alla nota di riscontro della società Monteco S.r.l. del 29/12/2017 con la presente si chiede, anche in considerazione del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale: di specificare quanto riportato nel permesso di Costruire n. 072/17 del 14/02/2017 e precisamente cosa si intenda per: "E' fatto assoluto divieto, nel complesso industriale di che trattasi, lo svolgimento di qualsiasi attività di trattamento e/o stoccaggio (anche provvisorio) di rifiuti. Gli interventi previsti sono i seguenti: rimodulazione degli uffici e servizi; pavimentazione dei piazzali per la raccolta delle acque meteoriche (Reg. Reg. 26/2013); modifiche di layout. Gli interventi sul fabbricato destinato ad uffici, servizi e deposito consisteranno nella realizzazione e sostituzione di alcuni elementi divisorii finalizzata ad una nuova distribuzione e dimensionamento degli spazi. Il piazzale. Il piazzale di movimentazione per una superficie di 7925 mq sarà pavimentato quale obbligo disposto dal Reg. Reg. n. 26/2013 in quanto le attività che si svolgono sul piazzale sono riconducibili a quelle definite dall'art. 8 lettere i), m), j) del medesimo regolamento. Contestualmente alla pavimentazione del piazzale saranno rimodulati tutti gli spazi esterni, viabilità, parcheggi, verde e sarà traslato di pochi metri in direzione ovest, l'ingresso carrabile al lotto interessato dall'intervento.";* di comunicare se la planimetria allegata all'istanza di AUA è conforme a quella presentata ai fini dell'ottenimento del citato Permesso di Costruire n. 072/17 del 14/02/2017.";

- in data 18/01/2018 con nota acquisita al prot. gen. n. 0011024/2018, il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio riscontrava la richiesta del Settore Ambiente, comunicando quanto segue: *"Con riferimento a quanto in oggetto, sul richiamo della comunicazione di codesto Settore prot. 195778 del 19/12/17, dell'istanza di controdeduzioni della soc. Monteco s.r.l. acquisita al prot. gen. al n. 351 del 02/01/18 nonché della richiesta di chiarimenti di codesto Settore prot. 4208 del 09/01/18, si ritiene utile evidenziare quanto appresso. La prescrizione contenuta nel dispositivo del permesso di costruire n. 72/17 "E' fatto divieto, nel complesso industriale di che trattasi, lo svolgimento di qualsiasi attività di trattamento e/o stoccaggio (anche provvisorio) di rifiuti" è da intendersi riferita alla incompatibilità della destinazione urbanistica dell'area in questione (classificata nel vigente PRG come zona agricola di tipo E/1) con i criteri del vigente PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA REGIONE PUGLIA. E' di tutta evidenza che tale prescrizione ha carattere prevalente sulle previsioni progettuali ivi compreso quanto contenuto nella relazione tecnica generale che accompagna il progetto autorizzato con il permesso di costruire n. 72/17 nella parte in cui viene descritto l'impianto di trattamento delle acque meteoriche (paragrafo 5 pagina 11). Per quanto riguarda invece la conformità tra la planimetria allegata all'istanza di A.U.A. e quella presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 72/17, si allega alla presente la planimetria generale (tavola 6) trasmessa alla soc. Monticava Strade s.r.l. in data 31/01/17 conformata alle prescrizioni del disposto del 20/01/17 con esatta individuazione geometrica e numerica dell'uso del suolo previsto, da ritenersi anch'essa parte integrante del progetto autorizzato con il permesso di costruire n. 72/17."*
- in data 26/01/2018 con nota acquisita al prot. n.0016382/2018 la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e valorizzazione ambiente, trasmetteva la Determinazione n. 03 del 17/01/2018 – protocollo generale degli atti di determinazione n. 04 del 17.01.2018, avente ad oggetto il provvedimento di adozione dell'autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, delle acque

meteoriche di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali, rilasciato in favore della Monteco S.r.l., con sede legale in Lecce, Via Campania n. 30, per il centro servizi aziendale, di proprietà, ubicato al km 1+181 della S.P. n. 4 Lecce Novoli, con le seguenti prescrizioni:

“- lo svolgimento di qualsivoglia attività di gestione dei rifiuti, o l'utilizzo di una parte del plesso come stazione di trasferimento o ecocentro deve essere preliminarmente autorizzato nei modi di legge; - dare comunicazione della realizzazione degli interventi a questo Servizio inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011; - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno degli impianti di depurazione secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392; - effettuare lo smaltimento delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso; - mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; - eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali; - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione; - informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione egli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

- con note prot. n. 0017659/2018 e prot. n. 0018182/2018 del 29/01/2019 e successiva nota prot. n. 0020323 del 30.01.2018 la Società Monteco S.r.l. trasmetteva la planimetria generale – Linea Acque meteoriche – calcolo superfici ed uso del suolo, conformata alla planimetria di cui al P. di. Costruire n. 186 del 09/05/2014 e successivo n. 72 del 14/02/2017;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;*

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. la Determinazione n. 03 del 17/01/2018 – protocollo generale degli atti di determinazione n. 04 del 17.01.2018;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,

- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- secondo quanto riportato nella nota del settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio prot. n. 0011024/2018 del 18/01/2018: *“La prescrizione contenuta nel dispositivo del permesso di costruire n. 72/17 “E' fatto divieto, nel complesso industriale di che trattasi, lo svolgimento di qualsiasi attività di trattamento e/o stoccaggio (anche provvisorio) di rifiuti” è da intendersi riferita alla incompatibilità della destinazione urbanistica dell'area in questione (classificata nel vigente PRG come zona agricola di tipo E/1) con i criteri del vigente PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA REGIONE PUGLIA. E' di tutta evidenza che tale prescrizione ha carattere prevalente sulle previsioni progettuali ivi compreso quanto contenuto nella relazione tecnica generale che accompagna il progetto autorizzato con il permesso di costruire n. 72/ 17 nella parte in cui viene descritto l'impianto di trattamento delle acque meteoriche (paragrafo 5 pagina 11). Per quanto riguarda invece la conformità tra la planimetria allegata all'istanza di A.U.A. e quella presentata ai fini del rilascio del permesso di costruire n. 72/17, si allega alla presente la planimetria generale (tavola 6) trasmessa alla soc. Monticava Strade s.r.l. in data 31/01/17 conformata alle prescrizioni del disposto del 20/01/17 con esatta individuazione geometrica e numerica dell'uso del suolo previsto, da ritenersi anch'essa parte integrante del progetto autorizzato con il permesso di costruire n. 72/17.”;*
- secondo quanto riportato nella determinazione della Provincia di Lecce n. 03 del 17/01/2018 *“lo svolgimento di qualsivoglia attività di gestione dei rifiuti, o l'utilizzo di una parte del plesso come stazione di trasferimento o ecocentro deve essere preliminarmente autorizzato nei modi di legge; presso il complesso di cui all'oggetto;*
- l'impianto, in base a quanto dichiarato nella documentazione tecnica, può rientrare tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dal R.R. n.26/2013;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;

- per rispettare le prescrizioni del R.R. n. 26/13 in materia di acque meteoriche di dilavamento, il richiedente ha previsto: - un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, costituito da vasca di volumetria commisurata alle superfici dei piazzali, dalla quale le acque saranno smaltite come rifiuti entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico; - un impianto di dissabbiatura e disoleazione delle acque di seconda pioggia con invio a serbatoio di recupero e scarico del surplus mediante dispersori in subirrigazione;
- secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica, le acque di lavaggio dei mezzi (brune) e le acque della rete fognante (nere) rivenienti dai servizi igienici posizionati negli spogliatoi e negli uffici confluiranno in un impianto di depurazione di tipo chimico fisico e biologico. Le acque alla fine dei suddetti trattamenti saranno accumulate in una vasca finale previo passaggio da un pozzetto prelievo campioni, per essere in seguito riutilizzate per lo scarico dei servizi igienici e per il lavaggio dei mezzi. Su dette acque sarà effettuato un monitoraggio tale da garantire il buon riutilizzo ed eventualmente provvedere allo smaltimento presso impianti terzi.
- **Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Monteco S.r.l., con sede legale in Lecce, Via Campania n. 30, per il centro servizi aziendale, di proprietà, ubicato al km 1+181 della S.P. n. 4 Lecce – Novoli, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, lettera a): autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, come da allegata planimetria, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali, ai sensi del combinato disposto del D.L.vo 152/2006 e del n. 26/2013;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto,

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, ai fini della concessione del seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 - lettera a): autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, come da allegata planimetria, delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali, ai sensi del combinato disposto del D.L.vo 152/2006 e del n. 26/2013, in favore della Monteco S.r.l., con sede legale in Lecce, Via Campania n. 30, per il centro servizi aziendale, di proprietà, ubicato al km 1+181 della S.P. n. 4 Lecce Novoli, con le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto, nel complesso di cui all'oggetto, lo svolgimento di qualsiasi attività di trattamento e/o stoccaggio (anche provvisorio) di rifiuti. Lo svolgimento di qualsivoglia attività di gestione dei rifiuti, o l'utilizzo di una parte del plesso come stazione di trasferimento o ecocentro deve essere preliminarmente autorizzato nei modi di legge;
- dare comunicazione, allo Sportello SUAP/Urbanistica, al Settore Ambiente di questa A.C. ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno degli impianti di depurazione secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- effettuare lo smaltimento delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
- provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque brune e nere secondo quanto prescritto dalle case costruttrici e dalle normative vigenti, provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale derivante dalla manutenzione, nonché i filtri a carboni attivi;
- i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue (brune e nere), e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità e le frequenze previste dal D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. Copia dei suddetti formulari dovranno essere trasmesse con cadenza annuale alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente di questa A.C.;

- è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
- presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
- b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui (civili, brune) ed acque meteoriche;
- d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale registro (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti (FIR) relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi, olii, ecc.;

- la società, almeno 30 giorni prima dell'utilizzo dell'impianto di autolavaggio, dovrà depositare all'Amministrazione Comunale, tramite il portale impresa in un giorno, la comunicazione di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006;
- la società richiedente, entro 15 giorni dalla messa in regime e/o dell'attività sul sito in parola, dovrà predisporre idonea documentazione di impatto acustico al fine di accertare la conformità con i limiti imposti dalla legge vigente in materia. Tale documentazione dovrà essere trasmessa agli enti interessati nel procedimento per il tramite dello sportello impresa in un giorno;
- il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione ad altro soggetto;

1. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

1. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:


- a) Alla società Monteco S.r.l., con sede in Lecce alla Via Campania n. 30;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13;
- d) Alla ASL Lecce – Dipart. di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08;
- e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02;
- f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

1. **dare atto** che Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;

1. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

COMUNE DI LECCE PROVINCIA DI LECCE	
RECUPERO FUNZIONALE DI UN EX OFFICIO INDUSTRIALE ISTANZA A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013	
COMMITTENTE: MONTECO S.r.l. Via Compagna, 30 73100 LECCE	
PROGETTISTA: Ing. Camillo BENEDETTI	
Data: 20/07/2018	Elaborato: 1
Scala: 1:500	Titolo: LAYOUT GENERALE
Vedi e annotazioni: Permesso di Costruire n. 188 del 09/02/2014 Nella Città Settori Ambientali Comune di Lecce - Prot. n. 113285 del 14/04/2014 Permesso di Costruire n. 72 del 14/02/2017 Volture P.A.C. di Montebenedetto e Monteco - Prot. n. 180870 del 24/02/2017	



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.